



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
10^a Seduta
Lunedì 31 agosto 2015

Deliberazione n. 46 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002)”

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Maurizio Priolo

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere D'Acri, essendo stati approvati separatamente i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 19, a favore 19 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Priolo

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 2 settembre 2015


IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Priolo)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 46 del 31 agosto 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2010, N. 8
(PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE NORME DI TIPO
ORDINAMENTALE E FINANZIARIO (COLLEGATO ALLA MANOVRA
DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2007, ART. 3, COMMA 4
DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002)''

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 agosto 2015.

Reggio Calabria, 2 settembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La presente proposta di legge contiene una modifica del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 8/2010, con la quale si consente di procedere, con un atto deliberativo della Giunta regionale, alla parziale decapitalizzazione dell'importo originario del Fondo di garanzia per le imprese agricole, che ammonta a 10 milioni di euro, per come previsto dalla suddetta legge.

Le risorse rinvenienti dalla decapitalizzazione del Fondo andranno ad aumentare la dotazione finanziaria delle Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole", 122 "Accrescimento del valore economico delle foreste", 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" e 311 "Diversificazione in attività non agricole del PSR Calabria 2007/2013", in quanto i fondi utilizzati originariamente per la costituzione del Fondo in questione erano risorse rinvenienti dalla dotazione finanziaria delle predette Misure.

Nel quadro delle attività istruttorie condotte dalla Commissione di merito, stante la necessità di rafforzare la relazione tecnico-finanziaria a corredo della clausola d'invarianza degli oneri prevista dall'articolo 2, la stessa Commissione ha condotto una specifica attività volta a chiarificare gli elementi di natura finanziaria.

A tal proposito sono stati acquisiti nel corso dei lavori i pareri dei Dipartimenti regionali Agricoltura e Bilancio, rispettivamente con nota prot. n. 0191705 del 17/06/2015 e nota prot. n. 0206499 dell'01/07/2015, oltre che dell'Autorità di Gestione del PSR Calabria con nota prot. n.0191095 del 17/06/2015, che si sono tutti espressi favorevolmente nel merito dell'adozione del provvedimento ed hanno validato la declaratoria di invarianza finanziaria contenuta nella proposta.

Successivamente all'adozione dell' articolo 11 legge regionale n. 8/2010, la Giunta regionale, con delibera n.563 del 23 agosto 2010, ha individuato la copertura finanziaria per detta disposizione legislativa.

In particolare in detta delibera si specifica che la copertura finanziaria del fondo di garanzia è assicurata: "da quota parte della dotazione finanziaria delle misure d'investimento individuate al paragrafo 5.2.7 «Criteri di applicazione dell'abbuono degli interessi, di sistemi di capitalizzazione e altre operazioni di ingegneria finanziaria» del PSR 2007/2013 della Regione Calabria".

A seguito della predetta delibera, la Giunta regionale con provvedimento n. 695 del 29 ottobre 2010 ha capitalizzato il fondo di garanzia accantonando presso l'Istituto di credito che funge da tesoriere della Regione la somma iniziale di € 10.000.000,00 rinveniente da quote parti delle dotazioni finanziarie delle misure 121-122-123-311 del PSR 2007-2013".

Con la presente proposta di legge non si fa altro che ritrasferire le somme confluite nel fondo di garanzia e non ancora impegnate, quantificate nella relazione alla proposta di legge in euro 8.860.000,00, destinandole alle originarie misure del PSR (121,122,123 e 311).



Le predette disponibilità finanziarie rientrano nella disponibilità dei capitoli di bilancio accesi ai fondi comunitari dell'organismo pagatore della Regione Calabria ARCEA, istituito ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D.Lgs 165/1999 , riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 e operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al PSR 2007-2013 a decorrere dal 1 luglio 2010.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39
Statuto Regione Calabria)

Tab. 1 - Oneri finanziari: per l'anno

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 8/2010.	I	P	8.860.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Si esplicitano di seguito i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente.

Gli oneri sono quantificati in € 8.860.000, pari alla differenza della dotazione iniziale del Fondo di garanzia, che ammonta ad € 10.000.000, e le spese complessive quantificate in € 1.140.000, così come indicato nella relazione alla proposta di legge.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Totale
Fondo di garanzia del PSR Calabria 2007/2013	8.860.000,00 €	8.860.000,00 €

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 2 settembre 2015

IL SEGRETARIO
(dott. Maurizio Priolo)





Art. 1
(Modifica dell'art. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è sostituito dal seguente:

"2. Il fondo di garanzia previsto al comma 1 è costituito per un importo massimo di 10.000.000,00 di euro e, a tal fine, si autorizza la Giunta regionale ad individuare la necessaria copertura attraverso una rimodulazione del PSR 2007-2013, nonché a procedere all'eventuale decapitalizzazione dell'importo del fondo".

Art. 2
(Clausola di invarianza degli oneri)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.